

n. 7-1/2023 r.g.P.U.



TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il Tribunale Avezzano, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Greco, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII iscritto nell'ambito del procedimento unitario n. 7/2023 r.g. al *sub* 1, introdotto da

VIETRI EVA (c.f. VTRVEA75L70A515Y), con l'assistenza dell'OCC nelle persone degli avvocati Clara Cardamone e Gianluca Tarquini, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Avezzano, Via Amendola n. 24

RICORRENTE

contro

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

AGENZIA ENTRATE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA s.p.a.

CREDITORE OPPONENTE

Nonché contro

COMUNE DI AVEZZANO

CREDITORI NON OPPONENTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Lo svolgimento del processo.

Con ricorso depositato il 22 marzo 2023, Eva Vietri, coadiuvata dall'avv. Clara Cardamone e avv. Gianluca Tarquini nella qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), ha chiesto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del



consumatore.

Il Tribunale, con decreto del 22.05.2023, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII e ha adottato le misure protettive previste nel quarto comma di detto articolo.

Dopo il deposito della documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni previste dalla legge, l'OCC ha depositato, in data 03.07.2023, la relazione di cui all'art. 70 co. 6 CCII, nella quale ha dato atto che nel termine di cui al terzo comma sono pervenute le seguenti osservazioni:

- a) l'Agenzia delle Entrate Riscossione, mediante pec del 29 maggio 2023 (doc. B), ha precisato il proprio credito con gli interessi alla data del 26/05/2023, pari ad € 60.865,52, rispetto alla somma considerata nel piano di € 59.326,78;
- b) l'Agenzia delle Entrate, mediante pec del 31 maggio 2023 (doc. C), si è opposta all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di Eva Vietri per i seguenti motivi: i) mancanza del requisito soggettivo di accesso alla procedura poiché la sig. Vietri, in quanto agente di commercio, rivestirebbe la qualifica di imprenditore; ii) la mancanza di "meritevolezza" in capo alla debitrice, che avrebbe volontariamente causato il proprio stato di sovraindebitamento, non avendo avuto nel corso degli anni particolari contrazioni del proprio reddito; iii) una generica mancanza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
- c) la Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.A., mediante pec del 13 giugno 2023 (doc. D), ha affermato che le somme versate per il mutuo fondiario dovrebbero essere pari al valore di stima dell'immobile (€ 97.500,00);
- d) il Comune di Avezzano, mediante pec del 15 giugno 2023 (doc. E), e quindi tardiva, ha precisato che il proprio credito è già stato avviato per il recupero per il tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'istante, interpellata dall'OCC, ha ritenuto di non dover modificare il piano e la proposta *"se non specificando che, alla luce di quanto comunicato dal Comune di Avezzano, le somme previste per tale Ente saranno eventualmente versate all'agente della riscossione"*.

L'OCC ha ritenuto *"che non sia necessario modificare il piano stesso e la proposta ai creditori, se non specificando che, alla luce di quanto comunicato dal Comune di Avezzano, le*



somme previste per tale Ente saranno eventualmente versate all'agente della riscossione", sostanzialmente rilevando come non siano state sollevate particolari critiche alla parte economica del piano.

A seguito dell'udienza interlocutoria del 20 settembre 2023 il giudice ha assegnato termine per note, invitando le parti ad instaurare il contraddittorio *"sulle questioni relative alla qualifica di consumatore dell'istante, alla eventuale sussistenza di ulteriori conti correnti, alla fattibilità della proposta con riferimento alla quantificazione anche delle spese, nonché alla possibilità di falcidiare il creditore del creditore ipotecario"* riservando all'esito la decisione.

Le note sono state depositate esclusivamente dal difensore della debitrice Eva Vietri.

2. Premessa in diritto.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura di sovraindebitamento a carattere volontario, basata sulla proposta del debitore che è soggetta unicamente al controllo del Tribunale e non alla votazione dei creditori.

Tale vantaggio è giustificato dal fatto che la procedura è accessibile solo ai consumatori, come previsto dall'art. 67 CCII, con conseguente esclusione di tutte le altre categorie di debitori che possono accedere alle altre procedure di sovraindebitamento (professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative).

Il consumatore è la persona fisica che agisce *"per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta"* (art. 2 co. 2 lett e)). Ai fini della qualifica di un soggetto quale consumatore occorre accertare, in concreto, lo scopo per cui sono state assunte le obbligazioni da soddisfare nella procedura, che devono essere state contratte esclusivamente per far fronte ad esigenze personali o familiari.

Unitamente al presupposto soggettivo va valutata la sussistenza del presupposto oggettivo rappresentato dal sovraindebitamento, definito come *"lo stato di crisi e di insolvenza"* (art. 2 co. 1 lett. c)).

Per quanto riguarda la ristrutturazione dei debiti del consumatore, trattandosi di procedura volontaria che può essere aperta solo su istanza del debitore, il presupposto oggettivo può essere tanto lo stato di crisi quanto lo stato di insolvenza.



La competenza è del Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro principale degli interessi, che, trattandosi di consumatori, si presume coincidente con la residenza o il domicilio, secondo i criteri stabiliti dall'art. 27 CCII.

Il Tribunale deve, pertanto, verificare la sussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo, l'esistenza delle condizioni previste (es. la meritevolezza del consumatore), la regolarità della procedura, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi previsti.

La verifica dei presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano, alla luce dell'art. 69 co. 2 CCII (che si riferisce solo alla possibilità di presentare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta) costituisce oggetto di valutazione, ai sensi dell'art. 70 CCII, del giudice in sede di omologa indipendentemente dalla presenza di contestazioni o opposizioni.

Sotto il profilo della meritevolezza, la valutazione di tale elemento deve essere condotta alla luce dei principi contenuti nel codice della crisi di impresa, che precludono l'accesso alla procedura solo nel caso in cui il debitore abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, che, secondo la nuova normativa, costituiscono condizioni ostative all'accesso alla procedura.

3. Il contenuto del piano e della proposta.

Si riportano di seguito le informazioni riferite dall'OCC e il contenuto del piano e della proposta.

3.1 Situazione personale del ricorrente.

La ricorrente Eva Vietri risulta attualmente divorziata dal marito Eugenio Corsi (nato ad Avezzano il 27 marzo 1970), dal quale ha avuto il suo unico figlio, Mario Corsi, nato ad Avezzano il 18 marzo 2000.

Con accordo consensuale del 02/12/2009, omologato dal Tribunale di Avezzano con decreto del 18/12/2009, cron. n. 8359, è stato concordato l'affido condiviso del figlio ed il suo mantenimento in comune, nonché l'assegnazione della casa coniugale al marito.

Lo scioglimento del matrimonio è avvenuto con verbale di negoziazione assistita del 12/07/2021 nel quale è stato confermato che i coniugi sono economicamente



indipendenti, che avrebbero contribuito in parti uguali al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua autonomia economica, nonché l'assegnazione al marito della casa coniugale sita in Avezzano, Via Infante n. 7.

Attualmente, il nucleo familiare dell'istante, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto da tre persone: Vietri Eva, il figlio Mario Corsi e il marito attuale Stefano Cataldi, nato a L'Aquila il 1° luglio 1963, sposato nel luglio 2022.

L'istante ha quantificato le spese mensili necessarie per il sostentamento del proprio nucleo in € 1.400 circa:

- € 150,00 circa per utenze domestiche;
- € 80,00 circa spese condominiali;
- € 400,00 per spese alimentari;
- € 40,00 per spese telefonia
- € 350,00 spese mantenimento del figlio che studia presso l'Università di Torino;
- € 120,00 per carburante auto;
- € 63,83 per bollo e assicurazione auto (€ 223,57 bollo annuo e 600,00 assicurazione);
- tari € 15,83 mensili (€ 190,00 annui)
- rateizzazione INPS € 70,00 circa;
- € 85,00 precedenti rateizzazioni in essere con l'Agenzia delle Entrate.

L'istante ha precisato che le spese per il mantenimento del veicolo sono necessarie alla luce della professione di agente di commercio svolta e che il contributo alle spese fornito dal coniuge è pari a € 300 mensili.

Le somme per l'INPS e per l'Agenzia delle Entrate, pari ad € 155 mensili, inoltre, in caso di omologa del piano andrebbero escluse da tale somma.

3.2 La situazione debitoria.

La attuale situazione debitoria della ricorrente può essere così rappresentata:

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.p.A.:

a) mutuo ipotecario - contratto stipulato in data 29.04.2010 (v. allegato n. 16) per l'acquisto dell'immobile da destinare ad abitazione principale per l'importo di €. 130.000,00 da restituire in 20 rate semestrali a decorrere dal 30.06.2014 fino al 31.12.2023; - tasso di interesse fisso con ammortamento "francese", del 7,00%, e + 3,00% in caso di mora.



L'ultima rata integralmente pagata è quella del 31.12.2017; quella con scadenza al 30.06.2018 risulta parzialmente pagata e le altre impagate.

Come da dichiarazione del creditore (v. allegato n. 26) risulta attualmente un debito residuo per capitale di euro 95.913,08, per interessi al passaggio a sofferenza del 19.10.2020 di euro 3.051,31 e per interessi alla scritturazione a sofferenza in data 19/10/2020 calcolati sulla quota capitale dal 20/10/2020 al 31/05/2022 al tasso del 1,66% di euro 2.586,70; il tutto per un totale complessivo di euro 101.551,09 oltre interessi successivi (dietimo euro 4,37).

b) mutuo chirografario - contratto stipulato in data 13.12.2013 (v. allegato n. 27) per l'importo di €. 3.200,00 da restituire in 50 rate semestrali a decorrere dal 01.07.2010 fino al 30.06.2035; - tasso di interesse con ammortamento "francese", euribor 360 6 mesi + 1,95%, comunque non superiore al 5,85%, e + 3% in caso di mora.

L'ultima rata integralmente pagata è quella del 31.12.2018.

Come da dichiarazione del creditore (v. allegato n. 26) risulta attualmente un debito residuo per capitale di euro 1.366,89, per interessi al passaggio a sofferenza del 19.10.2020 di euro 29,31 e per interessi alla scritturazione a sofferenza in data 19/10/2020 calcolati sulla quota capitale dal 20/10/2020 al 31/05/2022 al tasso del 7,00% di euro 140,19; il tutto per un totale complessivo di euro 1.536,39 oltre interessi successivi (dietimo euro 0,24).

- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE:

Con nota del 7 luglio 2022 l'Agente della Riscossione della Regione Abruzzo, sulla scorta delle risultanze dei ruoli affidatigli ha certificato che "a carico del contribuente Sig. "VIETRI EVA" - avente C.F. (054) VTRVEA75L70A515Y risultano, alla data del 07/07/2022, carichi residui iscritti a ruolo, nella Provincia di L'AQUILA per un debito complessivo di € 59.236,78", di seguito meglio specificato

Debito Erario	Totale complessivo
Imposta	55.829,84
Diritti di notifica	52,92
Aggio	2.535,76
Interessi di mora	908,26
Diritti di tabella	0,00
Totale Compl.	59.326,78

- Risultano altresì i seguenti debiti nei confronti degli **enti impositori** sotto indicati:



Enti impositori	Imposta	Diritti di Notifica	Aggio	Interessi di mora	Diritti di Tabella	Totale complessivo
Amministrazione Finanziaria L'Aquila	38.702,33	35,28	1.696,30	342,90	0,00	40.776,81
Comune di Rieti	149,40	5,88	9,16	3,31	0,00	167,75
INPS sede di Avezzano	15.742,92	0,00	767,43	526,97	0,00	17.037,32
Regione Abruzzo	1.235,19	11,76	62,87	35,08	0,00	1.344,90
Totale Complessivo	55.829,84	52,92	2.535,76	908,26	0,00	59.326,78

- Risultano altresì le seguenti cartelle di pagamento:

Cartella di pagamento n.	Anno Im-posta	Ente Impositore	Residuo Complessivo (sorte+dn+aggio+mora+dt)
0542019000370748 4000	2015	Amm. Finanz. L'Aquila	9.225,83
0542019000649253 5000	2016	Amm. Finanz. L'Aquila	6.759,87
0542019000828581 9000	2016	Amm. Finanz. L'Aquila	613,96
0542020000032783 0000	2018	Amm. Finanz. L'Aquila	2.243,79
0542020000324367 9000	2018	Amm. Finanz. L'Aquila	5.278,72
0542021000346110 5000	2017/18/19	Amm. Finanz. L'Aquila	16.318,36
6542101737928600 2000	2014	Amm. Finanz. L'Aquila	336,28
0542019000370758 5000	2015	Comune di Chieti	167,75
3542018000035949 2000	2017	INPS sede di Avezzano	1.115,16
3542018000063243 2000	2014	INPS sede di Avezzano	1.331,67
3542018000239588 9000	2018	INPS sede di Avezzano	1.156,25
3542019000098308 0000	2018	INPS sede di Avezzano	2.265,85
3542019000110206 1000	2015	INPS sede di Avezzano	452,53
3542019000209079 0000	2018/2019	INPS sede di Avezzano	2.213,32
3542019000214093 4000	2016	INPS sede di Avezzano	3.005,67
3542019000234906 9000	2013	INPS sede di Avezzano	146,39
3542021000084951	2019	INPS sede di	2.293,61



3000		Avezzano	
3542022000015006	2017	INPS sede di	3.056,87
9000		Avezzano	
0542018000648790	2013/2014	Regione Abruzzo	880,93
6000			
0542020000670884	2015/2016	Regione Abruzzo	463,97
2000			
Totale		59.326,78	

- COMUNE DI AVEZZANO:

Come da comunicazione del 6 luglio 2022 il Comune di Avezzano ha dichiarato di avere un credito nei confronti della ricorrente per la somma complessiva di euro 949,10, relativi a due verbali per accertata violazione al codice della strada, entrambi relativi all'anno 2019.

Il debito complessivo, pertanto, può essere così riepilogato:

CREDITORE	IMPORTO	RANGO
BCC ROMA spa – mutuo ipotecario (cap + int)	€ 101.551,09	privilegio ipotecario
BCC ROMA spa – mutuo chirografario (cap + int)	€ 1.536,39	chirografo
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA L'AQUILA	€ 40.776,81	privilegio mobiliare
INPS	€ 17.037,32	privilegio mobiliare
COMUNE DI RIETI	€ 167,75	privilegio mobiliare
REGIONE ABRUZZO	€ 1.344,90	privilegio mobiliare
COMUNE DI AVEZZANO	€ 949,10	privilegio mobiliare
SPESE LEGALI	€ 6.937,98	prededucibile
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	€	170.301,34

3.3 Il patrimonio

Il patrimonio mobiliare è composto da:

- Mobili e arredi presenti nella abitazione sita in Avezzano (AQ) alla Via Cassinelli n.2/D, beni impignorabili ai sensi dell'art. 514 c.p.c. o di modestissimo valore, che ne rendono antieconomica la vendita;
- Autovettura FIAT 500, anno 2013 – targata EP803AP - come risulta da visura PRA



da ritenersi mezzo indispensabile per il lavoro dell'istante e per la produzione del suo reddito.

Il patrimonio immobiliare è composto dall'abitazione principale sita in Avezzano (AQ) alla Via B. Cassinelli n. 2/D, censita in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 87, piano 4, cat. A/2, classe 4, vani 4, rendita catastale € 433,82, e dall'annesso garage, censito in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 25, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq. 15, rendita catastale € 57,332. Su entrambi i beni grava ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione del mutuo ipotecario da parte della Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.A..

L'immobile, sulla base delle tabelle OMI, è stato stimato del valore di € 84.600, mentre il box auto del valore di € 12.900, per un valore complessivo del patrimonio immobiliare pari a € 97.500.

I flussi reddituali a disposizione di Eva Vietri sono rappresentati dalle provvigioni che riceve per la sua professione di agente di commercio, mensilmente variabili ma quantificabili, sulla base Delle dichiarazioni dei redditi depositate dalla debitrice, in circa € 23.000 euro lordi annuali.

3.4 Lo stato di sovraindebitamento e le cause.

Attualmente l'istante ha debiti per € 163.363,36, oltre alle spese per la presente procedura a fronte di un reddito di € 1.650 circa.

Le difficoltà economiche dell'istante iniziano nel 2014 per poi aggravarsi nel 2015 quando interrompe ogni pagamento nei confronti del fisco e dell'INPS, pur riuscendo a pagare le rate del mutuo per altri due anni (l'ultima rata del mutuo integralmente pagata è del dicembre 2017, mentre la successiva del giugno 2018 è stata pagata solo in parte).

Le cause delle difficoltà economiche risalgono ad un periodo antecedente, in quanto l'istante ha svolto sino al 2012 l'attività di agente di commercio per la società Seat Pagine Gialle che lavorava nel settore delle pagine gialle e degli elenchi telefonici, settore che ha accusato una profonda crisi a causa dell'avvento di Internet, crisi acuita con l'evento sismico che ha colpito L'Aquila nel 2009.

Nel 2012, pertanto, l'istante ha deciso di lasciare il proprio lavoro presso la società Seat Pagine Gialle per cercare un'altra occupazione, reperita nel maggio 2013 quale



agente di commercio della società Amadori, necessitando di tempo per formare un adeguato pacchetto clienti.

Per circa un anno, tuttavia, l'istante è stata senza percepire redditi, riuscendo a far fronte ai bisogni quotidiani e alle obbligazioni assunte con la Banca di Credito Cooperativo di Roma attingendo ai risparmi che aveva accumulato ed erodendoli man mano completamente.

3.4 La proposta.

La proposta consiste nel pagamento, entro 13 anni (ed in particolare in 12 anni e 9 mesi) di tutti i crediti prededucibili e dei creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione, così come risulta dalla modifica di proposta depositata in data 5 maggio 2023.

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuazione	€ 5.937,98	€ 5.937,98	100 %
SPESE	Spese di giustizia	Prededuazione	€ 300,00	€ 300,00	100 %
PROCEDURE					
BCC ROMA	Mutuo ipotecario	Privilegio im-mob.	€ 101.551,09	€ 74.134,30	73 %
ERARIO -	Debiti tributari e previdenziali.	Privilegio mob.	€ 59.326,78	€ 17798,03	30%
INPS					
COMUNE	Sanzioni amministrative	Privilegio mob.	€ 949,10	€ 284,73	30%
DI					
AVEZZANO					
BCC ROMA	Finanziamento	Chirografario	€ 1.536,39	€ 144,96	9,435%
TOTALE		€ 170.301,34		€ 98.600,00	

Il piano prevede che in caso di "rottamazione" o stralcio di cartelle esattoriali i benefici saranno espressamente ripartiti pro quota tra tutti i creditori ed i crediti residui, secondo le legittime cause di prelazione.

Nel caso le spese di procedura dovessero superare l'importo di € 300,00 sopra ipotizzato la debitrice si impegna a coprirle, versando la differenza unitamente all'ultima rata del piano.

L'OCC ha valutato conveniente la proposta rispetto all'alternativa liquidatoria atteso che, in caso di ribassi, il creditore ipotecario sarebbe soddisfatto in misura inferiore, dovendo anche tenersi in considerazione le spese della procedura.

Il programma dei pagamenti proposto è il seguente:

□ L'importo una tantum di € 5.000,00, la prima rata mensile e parte della seconda rata mensile (per € 337,98) saranno versate, quali crediti prededucibili, all'OCC;



□ parte della seconda rata (parte pari ad € 262,02), le rate dalla n. 3 alla n. 123 e parte della rata n. 124 (parte pari ad € 72,28) saranno versate, quale pagamento del credito ipotecario di cui sopra, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma;

□ parte della rata n. 124 (parte pari ad € 527,72) e le rate successive fino alla n. 155 (in parte) saranno versate, quale pagamento del credito privilegiato di cui sopra alla Agenzia delle Entrate Riscossione;

□ la rata n. 156 sarà versata in parte al Comune di Avezzano, quale pagamento del credito privilegiato di cui sopra ed in parte quale pagamento del credito chirografario di cui sopra, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma;

□ le eventuali spese di procedura, sopra prudenzialmente quantificate in € 300,00, saranno versate non appena si rendessero necessarie, a prescindere dal piano di rateizzazione sopra riportato.

Le contabili dei bonifici verranno trasmesse immediatamente ai gestori della crisi nominati, per il doveroso controllo sull'attuazione del piano.

4. La valutazione del Tribunale.

Ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il giudice competente deve verificare in questa sede l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo le contestazioni proposte avverso il piano dai creditori. In caso di contestazioni relative alla convenienza della proposta, il giudice può omologare il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame, le contestazioni pervenute dai creditori hanno ad oggetto, da un lato, l'ammissibilità della procedura ex art. 67 CCII per carenza dei presupposti soggettivi e di meritevolezza, dall'altro, la convenienza del piano anche in termini di durata.

Occorrerà analizzare, in primo luogo, la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano, per poi procedere, eventualmente, all'esame della fattibilità e ciò tenendo in considerazione le osservazioni proposte dai creditori e la documentazione allegata.

4.1 La competenza del Tribunale.

Preliminarmente, sussiste la competenza del Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto il ricorrente ha la residenza, corrispondente al centro principale dei



propri interessi, ad Avezzano, come risulta dal ricorso introduttivo.

4.2 Il presupposto soggettivo.

Ciò premesso, occorre verificare se l'istante possa essere qualificato quale consumatore ed accedere alla particolare disciplina di favore prevista dalla legge agli artt. 67 e ss. CCII (principalmente, l'assenza di votazione dei creditori).

L'Agenzia delle Entrate, nelle sue osservazioni, ha contestato la qualifica di consumatore in capo alla debitrice in quanto *“titolare di impresa individuale con partita iva 01653580660 dal 08/02/2005 per l'esercizio dell'attività di “agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza” e risulta iscritta presso la CCIAA di L'Aquila dal 17/10/2006 nella sezione speciale come “Piccolo Imprenditore” - le somme dovute confronti dell'erario per le quali si è ricorso alla procedura di sovraindebitamento sono costituite prevalentemente da debiti riferibili all'attività d'impresa, soprattutto IVA.”*, allegando documentazione comprovante quanto affermato.

In punto di diritto, si osserva che la nozione di consumatore è prevista nell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII che, delineando le diverse figure soggettive dei debitori, definisce «consumatore» *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Sui contorni della definizione di consumatore applicabile nell'ambito della l. 3/2012, riportata nella stessa misura nella normativa di recente introdotta (d.lgs. 4/2019), si è espressa la giurisprudenza di legittimità che ha affermato come *“la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti*



dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria [...]”¹.

Tale giurisprudenza appare ancora attuale, come ribadito di recente dal Primo Presidente della Corte di Cassazione² che, con riferimento alla pronuncia sopra indicata, ha ribadito che “Tale decisione aveva dato delle indicazioni chiare sul fatto che chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che (evidentemente) sono state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare all'indietro se - nel momento in cui sono state assunte - egli avesse agito come consumatore o professionista”.

Ebbene, venendo al caso di specie, il montante debitorio di Eva Vietri, oggetto del piano di ristrutturazione, è costituito da un passivo “promiscuo” derivante parzialmente da debiti ricollegati all’attività professionale, quali l’i.v.a. e l’imposta sostitutiva sul regime forfettario, circostanza documentata e non contestata, e in altra parte da debiti contratti per scopi personali, ad esempio il mutuo ipotecario.

Ne deriva che il passivo derivante dall’attività professionale, che tuttora la stessa esercita, fa venir meno la qualità di consumatore in capo alla debitrice ricorrente, non consentendo l’accesso allo strumento del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dagli artt. 67 e ss. CCII.

Come già evidenziato, l’art. 2, co. 1 lett e) CCII definisce consumatore colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta e, pertanto, ove l’obbligazione sia assunta o sia stata assunta per uno scopo inerente all’attività professionale, essa non potrà avere natura consumeristica.

Questo Tribunale è consapevole degli orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito con riferimento alla possibilità di accesso alla procedura di ristrutturazione del debitore da parte del consumatore avente una situazione debitoria promiscua, ossia comprendente debiti contratti nell’esercizio di attività imprenditoriale.

Tuttavia, si ritiene che, nel caso di specie, non sia possibile addivenire ad una conclusione diversa da quella prospettata e ciò neppure in virtù della giurisprudenza richiamata dalla debitrice e dall’OCC. Le pronunce citate, infatti, valorizzano non

¹ Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 01/02/2016 (Rv. 638759).

² Cfr. Cass., decreto n. 22699/2023.



tanto la natura oggettiva dei debiti da ristrutturare, quanto la dimensione soggettiva del debitore nel momento in cui è instaurato il procedimento, ritenendo ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti nel caso di un consumatore che abbia una situazione debitoria promiscua, ossia derivante anche da debiti ricollegati alla precedente attività di imprenditore, cessata nel momento della proposizione della domanda.

Ebbene, in primo luogo, tale orientamento giurisprudenziale, peraltro non pacifico, si fonda sul presupposto che il debitore, al momento dell'accesso alla procedura, abbia cessato l'attività imprenditoriale, così potendo rientrare nella nozione di consumatore. Tale presupposto non esiste nella fattispecie in esame in quanto - occorre rammentare - la debitrice ancora svolge l'attività professionale di agente di commercio.

In secondo luogo, anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, va evidenziata l'attualità della giurisprudenza formatasi nel periodo di operatività della legge 3/2012 che richiama, ai fini dell'individuazione della qualifica soggettiva del debitore, lo scopo perseguito da quest'ultimo nel momento in cui sono state assunte le obbligazioni.

Nel caso di specie, parte dei debiti inseriti nel piano di ristrutturazione originano dall'attività professionale, ancora attuale, essendo la debitrice socia della ditta V. & V. s.n.c. di Valentini Antonella e Vietri Eva.

Dunque, non vi è dubbio che la debitrice non possa essere qualificata come consumatore ed avere accesso alla disciplina di favore prevista per un piano che contempla un passivo da ristrutturare riguardante sia i debiti personali sia quelli derivanti dall'attività professionale che la stessa, ad oggi, ancora svolge.

Non è possibile, infatti, addivenire ad una interpretazione estensiva delle norme che disciplinano il procedimento in oggetto ed i relativi presupposti, poiché la normativa di favore prevista dal legislatore si giustifica proprio alla luce delle peculiarità che caratterizzano la figura del consumatore.

Tale motivo è di per sé ostativo all'omologa del piano non sussistendone le condizioni di ammissibilità, con conseguente superfluità della verifica degli ulteriori presupposti di legge.



Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Eva Vietri ai sensi dell'art. 67 CCII non può, pertanto, essere omologato in quanto inammissibile per carenza del presupposto soggettivo.

P.Q.M.

Letto l'art. 70 CCII,

DICHIARA INAMMISSIBILE il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da Eva Vietri.

DICHIARA l'inefficacia delle misure protettive accordate.

Si comunichi.

Avezzano, 31 ottobre 2023

Il giudice

Francesca Greco



